

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

N. 1705

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(AGNELLI)

di concerto col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**

(MASERA)

col **Ministro del tesoro**

(DINI)

col **Ministro della pubblica istruzione**

(LOMBARDI)

e col **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**

(SALVINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1995

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federale di Germania nell'ambito dell'istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993

INDICE

Relazione	Pag.	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo dell'Accordo	»	7
Scambio di note	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo in oggetto riveste particolare interesse e attualità - anche se firmato dopo trattative plurienali - poichè si pone con coerenza nel contesto dei progetti di cooperazione interuniversitaria (cosiddetti P.I.C.) finanziati dalla Comunità nell'ambito del programma comunitario ERASMUS, che prevedono la mobilità studentesca tra le università dei Paesi membri della Comunità. Lo stesso non mancherà di avere importanti riflessi in particolare sullo sviluppo della collaborazione tra atenei italiani e tedeschi, che si sta realizzando anche a seguito degli impegni assunti tra i due Paesi a livello bilaterale.

Il riconoscimento reciproco di periodi intermedi di studio e di titoli finali universitari previsto da detto Accordo consente infatti il proseguimento degli studi nelle università dell'altro Paese, con piena accettazione del *curriculum* universitario precedente e cioè senza obbligo di esame integrativo.

Tale garanzia risponde alle esigenze di un consistente numero di studenti italiani e tedeschi che intendono realizzare un piano di studi integrato che si svolga per metà corso in una università di un Paese e per l'altra metà in un ateneo dell'altro.

Fino a questo momento, infatti, per chi avesse voluto proseguire gli studi o conse-

guire un titolo accademico di grado superiore a quello posseduto non esisteva alcuna garanzia di riconoscimento totale e automatico degli studi precedenti, essendo le relative decisioni assunte per legge, con potere discrezionale, dai singoli atenei, caso per caso.

L'Accordo è dunque un passo importante sulla via dell'armonizzazione dei due sistemi universitari e risponde all'esigenza di promuovere gli scambi universitari e approfondire la cooperazione italo-tedesca in ambito accademico nello spirito della dichiarazione congiunta sottoscritta dai Capi di Governo dei due Paesi nell'ultimo vertice bilaterale del 18 settembre 1992.

L'Accordo in questione ha inoltre finalmente regolato con equilibrio l'annosa questione delle modalità con le quali è possibile fregiarsi in un Paese di un titolo accademico conseguito nell'altro, in particolare per quanto riguarda l'uso in Germania del titolo accademico italiano di «Dottore», del quale viene concesso l'uso anche nella forma abbreviata locale di «Dr.», sia pur seguita dall'indicazione dell'università di origine: ciò che del resto è in armonia sia con le convenzioni in materia del Consiglio di Europa, sia con le direttive comunitarie sul riconoscimento dei titoli a fini professionali.

RELAZIONE TECNICA

L'applicazione dell'Accordo tra l'Italia e la Repubblica federale di Germania per il riconoscimento delle equipollenze dei periodi e dei titoli di studio nell'ambito dell'istruzione superiore comporta un onere per l'istituzione della Commissione mista (articolo 5 dell'Accordo) che si riunirà alternativamente a Bonn ed a Roma.

Nell'ipotesi di una riunione ogni due anni a Bonn, cui partecipano sei funzionari, per la durata di tre giorni, la relativa spesa è così quantificabile.

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno × 3 giorni × 6 persone)	L. 3.240.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario USA \$ 212, al cambio di lire 1.600 = lire 339.000 a cui si aggiungono lire 102.000 pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 339.000 viene ridotto di lire 113.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 328.000 × 3 giorni × 6 persone)	L. 5.904.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Bonn (lire 1.400.000 × 6 persone = lire 8.400.000 + lire 420.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	L. 8.820.000
---	--------------

Totale onere (articolo 5) ... L. 17.964.000

In conclusione, l'onere a carico del bilancio dello Stato per l'anno 1995 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a lire 17.964.000 (in cifra tonda lire 18.000.000).

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e della loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica federale di Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'istruzione superiore, con scambio di note, fatto a Bonn il 20 settembre 1993.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Accordo.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1995-1997, valutato in lire 18 milioni annue per ciascuno degli anni 1995 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

A C C O R D O

tra

il Governo della Repubblica Italiana
e
il Governo della Repubblica Federale di Germania
sul
riconoscimento
di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore

Il Governo della Repubblica Italiana

e

Il Governo della Repubblica Federale di Germania :

nello spirito delle relazioni amichevoli tra i due Paesi,

sulla base dell'Accordo Culturale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania dell'8 febbraio 1956, in particolare degli articoli 4 e 7,

nell'intento di promuovere gli scambi nel campo della scienza e la cooperazione nell'ambito dell'Istruzione Superiore tra le due Parti contraenti e, quindi, anche all'interno della Comunità Europea,

nell'auspicio di facilitare agli studenti di ognuno dei due Paesi l'inizio o il proseguimento degli studi nell'altro Paese,

nella consapevolezza delle affinità esistenti nei due Paesi nell'ambito dell'Istruzione Superiore -

hanno convenuto quanto segue in merito al riconoscimento di periodi di studio e di esami al fine del proseguimento degli studi nell'ambito dell'Istruzione Superiore e in merito all'uso dei titoli accademici:

Articolo 1

Nel presente accordo si intendono con

a) il termine "Istituto Superiore" tutte le Università e gli Istituti Superiori a cui nella Repubblica Italiana e nei Laender della Repubblica Federale di Germania viene riconosciuto legalmente un carattere di istituto di Istruzione Superiore e presso cui possono venir conclusi studi con un titolo accademico o con il superamento, nella Repubblica Federale di Germania, di una "Staatspruefung";

b) il termine "titolo accademico"

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- da parte della Repubblica Italiana la "Laurea di Dottore" nonché il "Dottorato di ricerca", conferiti da un Istituto Superiore
- da parte della Repubblica Federale di Germania tutti i titoli di "Diplom", "Magister", "Lizenziat" e "Doktor" che vengono conferiti da un Istituto Superiore a conclusione di un corso di studio;
- c) il termine "Staatspruefung" (esame di stato), le "staatliche Zwischenpruefungen" (esami di stato intermedi) e la "Staatliche Abschlusspruefung" (esame di stato finale) di un corso di studio presso un Istituto Superiore nella Repubblica Federale di Germania;
- d) il termine "Promotion" le procedure che, nella Repubblica Federale di Germania, hanno per esito il conferimento del titolo di "Doktor".

Articolo 2

- (1) Ai fini del proseguimento degli studi o dell'iscrizione a un ulteriore corso di studi presso un Istituto Superiore dell'altra Parte contraente vengono reciprocamente riconosciuti i relativi periodi di studio ed esami.
- (2) Al riguardo, la "Vorpruefung" (esame preliminare) o la "Zwischenpruefung" (esame intermedio) superata in un corso di studi presso Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania, la cui conclusione consente direttamente l'accesso alla "Promotion", viene considerata equipollente alla metà degli esami superati negli insegnamenti fondamentali e complementari richiesti per accedere all'esame di laurea corrispondente presso Istituti Superiori della Repubblica Italiana.
- Viceversa, la metà degli esami superati negli insegnamenti fondamentali e complementari richiesti per accedere all'esame di laurea presso Istituti Superiori della Repubblica Italiana viene considerata equipollente alla "Vorpruefung" (esame preliminare) o alla "Zwischenpruefung" (esame intermedio) nel corso di studi corrispondente presso Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania.

- (3) Periodi di studio effettuati ed esami superati in corsi di studio di altro tipo presso Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania vengono riconosciuti ai fini dell'iscrizione a un corso di laurea corrispondente degli Istituti Superiori della Repubblica Italiana nella misura in cui essi sono stati riconosciuti per l'iscrizione ad un corso ai sensi del primo comma da un Istituto Superiore nella Repubblica Federale di Germania. Viceversa, periodi di studio effettuati ed esami superati in corsi di studio di altro tipo in Istituti Superiori della Repubblica Italiana vengono riconosciuti ai fini dell'iscrizione ad un corrispondente corso di studi in Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania, la cui conclusione consente direttamente l'accesso alla "Promotion", nella misura in cui essi sono stati riconosciuti da un Istituto Superiore della Repubblica Italiana ai fini dell'iscrizione ad un corso di laurea.
- 4) Ai fini dell'accesso alle "Staatspruefungen" nella Repubblica Federale di Germania i riconoscimenti previsti dal presente Accordo valgono in quanto conformi alla legislazione interna.

Articolo 3

- 1) I titoli accademici abilitano il detentore che intende proseguire gli studi o iniziare un ulteriore corso di studio presso Istituti Superiori dell'altra Parte contraente ad accedere a tali studi senza esami integrativi e supplementari, se e in quanto il detentore del titolo accademico è abilitato agli studi predetti senza esami integrativi e supplementari nel Paese dove gli è stato conferito il titolo. Questo vale anche per i detentori di diplomi riguardanti "Staatspruefungen" superati nella Repubblica Federale di Germania.
- 1) Al riguardo, un titolo accademico conseguito in un Istituto Superiore nella Repubblica Federale di Germania o un diploma relativo alla "Staatspruefung" che consentono di accedere alla "Promotion" negli Istituti Superiori nella Repubblica Federale di Germania vengono riconosciuti quale condizione per l'ammissione al concorso relativo al Dottorato di ricerca in un Istituto Superiore

della Repubblica Italiana. Il titolo di Dottore conseguito in base all'esame di laurea presso un Istituto Superiore della Repubblica Italiana viene riconosciuto come condizione per l'ammissione alla "Promotion" presso un Istituto Superiore nella Repubblica Federale di Germania.

Articolo 4

Il detentore di un titolo accademico ha il diritto di usarlo nella forma in cui tale titolo può essere usato, in base alle disposizioni di legge, nel Paese in cui è stato conferito, con l'indicazione dell'Istituto Superiore che glielo ha conferito.

Articolo 5

(1) Per l'esame di tutte le questioni risultanti dal presente Accordo, sarà costituita una Commissione Permanente di dodici esperti, di cui sei nominati dalla Parte Italiana e sei dalla Parte Tedesca.

L'elenco degli esperti di ciascuna Parte contraente verrà trasmesso all'altra Parte contraente per le vie diplomatiche.

(2) La Commissione Permanente degli Esperti si riunirà su richiesta di uno dei due Paesi. Il luogo della riunione sarà stabilito di volta in volta.

Articolo 6

(1) Il presente Accordo e l'intesa integrativa contestualmente stipulata con uno Scambio di Note, che costituisce parte integrante dell'Accordo stesso, entreranno in vigore non appena ciascuno dei due Governi avrà notificato all'altro che sono stati soddisfatti gli adempimenti previsti dalle rispettive legislazioni.

- (2) Questo Accordo viene stipulato per la durata di cinque anni.
Successivamente viene prolungato tacitamente di due anni in due anni, a meno che non venga denunciato per iscritto da una Parte contraente con un preavviso di sei mesi.

Fatto a Bonn il 20 Settembre 1993, in duplice originale, in lingua italiana e in lingua tedesca, ambedue i testi facendo ugualmente fede.

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Umberto Vattani

Per il Governo della
Repubblica Federale
di Germania

Helmut Kohl

AUSWÄRTIGES AMT

Der Leiter der Kulturabteilung

20. September 1993

613-624.02 ITA

Begleitnote zum Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich

Herr Botschafter,

Ich beehre mich, Ihnen im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und unter Bezugnahme auf das heute unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich folgende ergänzende Vereinbarung vorzuschlagen:

1. Die in dem Abkommen erwähnten Anerkennungen werden zum Zwecke eines weiteren beziehungsweise weiterführenden Studiums gewährt einschließlich der Zulassung zur Promotion bzw. dem "Dottorato di ricerca".
2. Der Gegenstand des Abkommens über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich besteht darin, die Vorbildungsvoraussetzungen für eine Zulassung zu einem Studium in den Prüfungsbegriffen der beiden Vertragsparteien festzulegen. Das Abkommen über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich gewährt folglich Befreiungen vom Nachweis der erwähnten Vorbildungsvoraussetzungen nur zum Zweck eines weiteren beziehungsweise weiterführenden Studiums. Die Anerkennung der Gleichwertigkeit führt nicht zur Verleihung des akademischen Grades oder des Zeugnisses, von deren Nachweis befreit wird.

Seiner Exzellenz

dem Botschafter der Italienischen Republik

Herrn Dr. Umberto Vattani

B o n n


3. Die auf seiten der beiden Vertragsparteien für die Zulassung zu Studien und Studienabschnitten geltenden allgemeinen und besonderen Vorschriften, wie Zulassungsbeschränkungen und ähnliches, werden durch das Abkommen über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich nicht berührt.
4. Das Abkommen über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich umfaßt nicht den effectus civilis.
5. Nach Abschluß des Abkommens werden beide Vertragsparteien prüfen, inwieweit Fragen des effectus civilis in einem gesonderten Abkommen geregelt werden können.
6. Die Anerkennung von Studien und Prüfungen gemäß Artikel 2 Absatz 3 des Abkommens setzt voraus, daß die Anerkennung von einer Hochschule ausgesprochen worden ist, die der Hochschule entspricht, an der das Studium fortgesetzt werden soll.
7. Im Hinblick auf die Besonderheit der Studien, die mit einer Staatsprüfung abschließen, werden gemäß Artikel 2 Absatz 4 des Abkommens Studienzeiten und Prüfungen nur anerkannt nach Maßgabe der in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsvorschriften.
8. Die Verbindlichkeit des Abkommens über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich auf deutscher Seite ist auf Grund der Zuständigkeitsverteilung zwischen dem Bund, den Ländern und den Hochschulen wie folgt gegeben:
 - a) Soweit für Entscheidungen aufgrund des Abkommens staatliche Stellen zuständig sind, gilt das Abkommen unmittelbar.
 - b) Soweit die Hochschulen für die Entscheidung zuständig sind, gilt das Abkommen als Empfehlung. Es gilt unmittelbar, wenn in die Prüfungsordnung der betreffenden Hochschule die Bestimmung des § 7 Absatz 2 Satz 4 der "Allgemeinen Bestimmungen für Diplomprüfungsordnungen" mit dem Wortlaut "Bei der Anerkennung von Studienzeiten,

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb des Geltungsbereiches des Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, sind die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten" übernommen worden ist.

Falls sich die Regierung der Italienischen Republik mit den unter den Nummern 1 bis 8 gemachten Vorschlägen einverstanden erklärt, werden diese Note und die das Einverständnis Ihrer Regierung zum Ausdruck bringende Antwortnote eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen bilden, die gleichzeitig mit dem Abkommen, das durch diese Vereinbarung ergänzt werden soll, in Kraft tritt und einen integrierenden Bestandteil dieses Abkommens bildet.

Genehmigen Sie, Herr Botschafter, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.



Traduzione

il 20 settembre 1993

Il Ministro Federale degli
Affari Esteri

613-624.02 ITA

Nota di accompagnamento all'Accordo tra il Governo della
Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di
Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito
dell'Istruzione Superiore.

Signor Ambasciatore,

ho l'onore, a nome del Governo della Repubblica Federale di
Germania e in riferimento all'Accordo tra il Governo della
Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di
Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito
dell'Istruzione Superiore, firmato in data odierna, di proporre la
seguente intesa integrativa:

1. I riconoscimenti menzionati nell'Accordo vengono concessi al fine del proseguimento degli studi o, rispettivamente, dell'iscrizione ad un ulteriore corso di studi ivi compreso l'accesso alla "Promotion" o, rispettivamente, al "Dottorato di ricerca".
2. Oggetto dell'accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore è l'individuazione, in base ai sistemi vigenti nei due Paesi, dei requisiti di studio necessari per l'accesso ad un corso di studi. L'accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore esenta, di conseguenza, dall'obbligo di dimostrare i già menzionati requisiti di studio solamente al fine del

Sua Eccellenza

L'Ambasciatore Umberto Vattani

Ambasciata della Repubblica Italiana

B o n n

proseguimento degli studi o dell'iscrizione ad un ulteriore corso di studi. Il riconoscimento dell'equipollenza non comporta il conferimento del titolo accademico o dell'attestato dalla cui presentazione si è esentati.

3. L'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore non investe le norme generali e speciali per la ammissione ai corsi o periodi di studi, come ad esempio le restrizioni di accesso e simili, vigenti per le due Parti contraenti.
4. L'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore non comprende l'effectus civilis.
5. A conclusione dell'Accordo le due Parti contraenti esamineranno in quale misura le questioni relative all'effectus civilis possano essere disciplinate mediante un Accordo separato.
6. Il riconoscimento di periodi di studi e di esami ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3 dell'Accordo presuppone che il riconoscimento stesso sia stato espresso da un Istituto Superiore corrispondente all'Istituto Superiore in cui è previsto il proseguimento degli studi.
7. Alla luce del carattere particolare degli studi conclusi con una "Staatsprüfung", vengono riconosciuti, ai sensi dell'art. 2 paragrafo 4, dell'Accordo i periodi di studio e gli esami solo in conformità alle norme di legge vigenti nella Repubblica Federale di Germania.
8. Da parte tedesca il carattere vincolante dell'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore risulta dalla ripartizione delle competenze tra la Repubblica Federale di Germania, i Länder e gli Istituti Superiori come di seguito precisato:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- a) nella misura in cui le decisioni derivanti dall'Accordo sono di competenza delle Autorità statali, l'Accordo stesso ha validità immediata;
- b) nella misura in cui le decisioni sono di competenza degli Istituti Superiori, l'Accordo ha valore di raccomandazione. Esso ha validità immediata se nel regolamento degli esami dell'Istituto Superiore interessato è stata inserita la disposizione di cui all'art. 7 paragrafo 2, quarto comma delle "Disposizioni Generali per i regolamenti degli Esami di diploma" ("Allgemeine Bestimmungen für Diplomprüfungsordnungen") che stabilisce: "Ai fini del riconoscimento di periodi di studio, di studi e di esami che siano stati effettuati al di fuori dell'ambito di applicazione della "Legge quadro sugli Istituti Superiori" ("Hochschulrahmengesetz"), devono essere osservate le intese sulle equipollenze approvate dalla Conferenza Permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione e dalla Conferenza dei Rettori della Repubblica Federale di Germania."

Qualora il Governo della Repubblica Italiana aderisca alle proposte indicate ai punti da 1 a 8, la presente Nota nonché la Nota di risposta esprimente l'accorde del Suo Governo costituiranno un'intesa tra i nostri due Governi: essa entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo, da integrare con l'intesa stessa, e costituirà parte integrante di tale Accordo.

Voglia gradire, Signor Ambasciatore, i sensi della mia più alta considerazione.

AMBASCIATA D'ITALIA

Bonn, 20 settembre 1993

Signor Direttore,

ho l'onore, in riferimento all'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federale di Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore e alla relativa intesa integrativa firmati in data odierna, di comunicarLe che il Governo italiano ha preso atto della delibera della Conferenza dei Ministri dell'Istruzione dei Laender in data 9 novembre 1990 in base alla quale ogni detentore del Diploma italiano di "Laurea di Dottore" ha la facolta' individuale di usare il relativo titolo - oltre che nella forma originale in tutte lettere - nella forma abbreviata di "Dott." senza altra aggiunta, oppure di "Dr." - seguito dall'indicazione dell'Universita' che ha conferito il titolo.

Colgo l'occasione per esprimerLe, Signor Direttore, gli atti della mia piu' alta considerazione.



Ambasciatore Umberto Vattani

Dr. Lothar Wittmann
Direttore del Dipartimento Culturale
del Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Federale di Germania
BONN

AMBASCIATA D'ITALIA

TRADUZIONE DI CORTESIA

Bonn, den 20. September 1993.

Herr Ministerialdirektor,

ich habe die Ehre, in Bezug auf das zwischen der Regierung der Italienischen Republik und der Regierung der Bundesrepublik Deutschland heute unterzeichnete Abkommen über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich und die diesbezügliche ergänzende Vereinbarung, Ihnen mitzuteilen, dass die Italienische Regierung von dem Beschluss der Kultusministerkonferenz der Länder vom 9. November 1990 Kenntnis genommen hat. Aufgrund des obengenannten Beschlusses ist jeder Inhaber des Italienischen Diploms "Laurea di dottore" befugt, persönlich, den diesbezüglichen Grad, ausser in der ursprünglichen und zwar ausgeschriebenen (Dottore in ...) auch in der abgekürzten Form von "Dott." ohne weitere Angabe oder als "Dr." mit der Angabe der den Grad verleihenden Hochschule zu führen.

Genehmigen Sie, Herr Ministerialdirektor, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Botschafter Umberto Vattani

Herrn
Ministerialdirektor Dr. Lothar Wittmann
Leiter der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes
der Bundesrepublik Deutschland
BONN

AMBASCIATA D'ITALIA

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SUL RICONOSCIMENTO DI EQUIPOLLENZE NELL'AMBITO DELL'ISTRUZIONE SUPERIORE.

Bonn, li 20 settembre 1993.

Signor Direttore,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua Nota in data odierna, il cui testo è il seguente:

"Ho l'onore, a nome del Governo della Repubblica Federale di Germania e in riferimento all'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federale di Germania sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore firmato in data odierna, di proporre la seguente intesa integrativa:

1. I riconoscimenti menzionati nell'accordo vengono concessi al fine del proseguimento degli studi o, rispettivamente, dell'iscrizione ad un ulteriore corso di studi ivi compreso l'accesso alla "Promotion" o, rispettivamente, al "Dottorato di ricerca".
2. Oggetto dell'accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore è l'individuazione, in base ai sistemi vigenti nei due Paesi, dei requisiti di studio necessari per l'accesso ad un corso di studi. L'accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore esenta, di conseguenza, dall'obbligo di dimostrare i già menzionati requisiti di studio solamente al fine

Dr. Lothar Wittmann
Direttore del Dipartimento Culturale
del Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Federale di Germania
BONN

AMBASCIATA D'ITALIA

- del proseguimento degli studi o dell'iscrizione ad un ulteriore corso di studi. Il riconoscimento dell'equipollenza non comporta il conferimento del titolo accademico o dell'attestato, dalla cui presentazione si è esentati.
3. L'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore non investe le norme generali e speciali per la ammissione ai corsi o periodi di studi, come per esempio le restrizioni di accesso e simili, vigenti per le due Parti contraenti.
 4. L'Accordo sul riconoscimento di equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore non comprende l'effectus civilis.
 5. A conclusione dell'Accordo le due Parti contraenti esamineranno in quale misura le questioni relative all'effectus civilis possano essere disciplinate mediante un Accordo separato.
 6. Il riconoscimento di periodi di studi e di esami ai sensi dell'art. 2, paragrafo 3, dell'accordo presuppone che il riconoscimento stesso sia stato espresso da un Istituto Superiore corrispondente all'Istituto Superiore in cui è previsto il proseguimento degli studi.
 7. Alla luce del carattere particolare degli studi conclusi con una "Staatspruefung", vengono riconosciuti, ai sensi dell'art. 2, paragrafo 4, dell'Accordo i periodi di studio e gli esami solo in conformità alle norme di legge vigenti nella Repubblica Federale di Germania.
 8. Da parte tedesca il carattere vincolante dell'Accordo sul riconoscimento delle equipollenze nell'ambito dell'Istruzione Superiore risulta dalla ripartizione delle competenze tra la Repubblica Federale di Germania, i Laender e gli Istituti Superiori come di seguito precisato:
 - a) nella misura in cui le decisioni derivanti dall'Accordo sono di competenza delle Autorità statali, l'Accordo stesso ha validità immediata;
 - b) nella misura in cui le decisioni sono di competenza degli Istituti Superiori, l'Accordo ha valore di


AMBASCIATA D'ITALIA

raccomandazione. Esso ha validità immediata, se nel regolamento degli esami dell'Istituto Superiore interessato è stata inserita la disposizione di cui all'art. 7 paragrafo 2, quarto comma delle "Disposizioni Generali per i regolamenti degli Esami di diploma" ("Allgemeine Bestimmungen fuer Diplompuefungsordnungen") che stabilisce: "ai fini del riconoscimento di periodi di studio, di studi e di esami che siano stati effettuati al di fuori dell'ambito di applicazione della "Legge-quadro sugli Istituti Superiori" ("Hochschulrahmengesetz"), devono essere osservate le intese sulle equipollenze approvate dalla Conferenza Permanente dei Ministri della Pubblica Istruzione e dalla Conferenza dei Rettori della Repubblica Federale di Germania.

Qualora il Governo della Repubblica Italiana aderisca alle proposte indicate ai punti da 1 a 8, la presente Nota nonché la Nota di risposta esprimente l'Accordo del suo Governo costituiranno un'intesa tra i nostri due Governi: essa entrerà in vigore contemporaneamente all'Accordo, da integrare con l'intesa stessa, e costituirà parte integrante di tale Accordo."

Ho l'onore di confermarLe che il Governo italiano è d'accordo su quanto precede e considera pertanto la Sua Nota e la presente risposta un'intesa tra i nostri due Paesi.

Voglia gradire, Signor Direttore, i sensi della mia più alta considerazione.



Ambasciatore Umberto Vattani

AMBASCIATA D'ITALIA

TRADUZIONE DI CORTESIA

Begleitnote zum Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich.

Bonn, den 20. September 1993

Herr Ministerialdirektor,

ich habe die Ehre, den Empfang Ihrer Note am heutigen Tag zu bestätigen, deren Inhalt folgendermassen lautet:

"Ich beehre mich, Ihnen im Namen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und unter Bezugnahme auf das heute unterzeichnete Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung der Italienischen Republik über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich folgende ergänzende Vereinbarung vorzuschlagen:

1. Die in dem Abkommen erwähnten Anerkennungen werden zum Zwecke eines weiteren beziehungsweise weiterführenden Studiums gewährt einschließlich der Zulassung zur Promotion bzw. dem "Dottorato di ricerca".

2. Der Gegenstand des Abkommens über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich besteht darin, die Vorbildungsvoraussetzungen für eine Zulassung zu einem Studium in den Prüfungsbegriffen der beiden Vertragsparteien festzulegen. Das Abkommen über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich gewährt folglich Befreiungen vom Nachweis der erwähnten Vorbildungsvoraussetzungen nur zum Zweck eines weiteren beziehungsweise weiterführenden Studiums. Die Anerkennung der Gleichwertigkeit führt nicht zur Verleihung des akademischen Grades oder des Zeugnisses, von deren Nachweis befreit wird.

AMBASCIATA D'ITALIA

3. Die auf seiten der beiden Vertragsparteien für die Zulassung zu Studien und Studienabschnitten geltenden allgemeinen und besonderen Vorschriften, wie Zulassungsbeschränkungen und ähnliches, werden durch das Abkommen über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich nicht berührt.

4. Das Abkommen über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich umfaßt nicht den effectus civilis.

5. Nach Abschluß des Abkommens werden beide Vertragsparteien prüfen, inwieweit Fragen des effectus civilis in einem gesonderten Abkommen geregelt werden können.

6. Die Anerkennung von Studien und Prüfungen gemäß Artikel 2 Absatz 3 des Abkommens setzt voraus, daß die Anerkennung von einer Hochschule ausgesprochen worden ist, die der Hochschule entspricht, an der das Studium fortgesetzt werden soll.

7. Im Hinblick auf die Besonderheit der Studien, die mit einer Staatsprüfung abschließen, werden gemäß Artikel 2 Absatz 4 des Abkommens Studienzeiten und Prüfungen nur anerkannt nach Maßgabe der in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Rechtsvorschriften.

8. Die Verbindlichkeit des Abkommens über die Anerkennung von Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich auf deutscher Seite ist auf Grund der Zuständigkeitsverteilung zwischen dem Bund, den Ländern und den Hochschulen wie folgt gegeben:

a) Soweit für Entscheidungen aufgrund des Abkommens staatliche Stellen zuständig sind, gilt das Abkommen unmittelbar.

b) Soweit die Hochschulen für die Entscheidung zuständig sind, gilt das Abkommen als Empfehlung. Es gilt unmittelbar, wenn in die Prüfungsordnung der betreffenden Hochschule die Bestimmung des § 7 Absatz 2 Satz 4 der "Allgemeinen Bestimmungen für Diplomprüfungsordnungen" mit dem Wortlaut "Bei der Anerkennung von Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistungen, die außerhalb des Geltungsbereiches des Hochschulrahmengesetzes erbracht wurden, sind die von Kultusministerkonferenz und Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen sowie Absprachen im Rahmen von Hochschulpartnerschaften zu beachten" übernommen worden ist.

AMBASCIATA D'ITALIA

Falls sich die Regierung der Italienischen Republik mit den unter den Nummern 1 bis 8 gemachten Vorschlägen einverstanden erklärt, werden diese Note und die das Einverständnis Ihrer Regierung zum Ausdruck bringende Antwortnote eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Regierungen bilden, die gleichzeitig mit dem Abkommen, das durch diese Vereinbarung ergänzt werden soll, in Kraft tritt und einen integrierenden Bestandteil dieses Abkommens bildet".

Ich habe die Ehre zu bestätigen, dass die Italienische Regierung mit dem oben erwähnten Text einverstanden ist und Ihre Note sowie die vorliegende Antwort als eine Vereinbarung zwischen unseren beiden Ländern ansieht.

Genehmigen Sie, Herr Ministerialdirektor, die Versicherung meiner ausgezeichneten Hochachtung.

Botschafter Umberto Vattani

Herrn
Ministerialdirektor Dr. Lothar Wittmann
Leiter der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes
der Bundesrepublik Deutschland
BONN

